STUDIO LEGALE D'ISA
www.studiodisa.it
NAPOLI Via M. Schipa 59 - 80122 Tel 081.2482443 Fax 081.2404761
SORRENTO (NA) Via Padre R. Giuliani 24 - 80067 Tel e Fax 081.8774842
SALERNO Corso G. Garibaldi 194 - 84122 Tel e Fax 089.2580438

La subcultura nel caso di maltrattamenti in famiglia non può essere una scriminante del reato

Il testo integrale[1]

Corte Cassazione, VI sezione penale, sentenza 5 luglio 2011 n. 26153

La corte di Cassazione con la sentenza 5 luglio 2011 n. 26153 ha così stabilito.

Contro la sentenza della Corte d'Appello il ricorrente lamentava in particolare l'inosservanza dell'art. 562 c.p.[2], per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, in base alla considerazione dello stesso ricorrente che la moglie sia *un oggetto di sua esclusiva proprietà frutto di una condizione di subcultura, tanto che* [si continua a leggere nella sentenza] *allorquando la figlia ha iniziato a tenere, secondo il padre, uno*

[1] Scaricabile e consultabile dal sito del Sole 24 Ore – **Guida al Diritto**

[2] **Articolo 572 c.p. - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli**
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Procedibilità: **d'ufficio**
Competenza: **Tribunale monocratico** (ud. prel.); **Tribunale collegiale** (per l'ipotesi di lesione gravissima); **Corte d'Assise** (morte)
Arresto: **facoltativo**; **obbligatorio**(morte)
Fermo: **si** (2° comma)
Custodia cautelare in carcere: **si**
Altre misure cautelari personali: **si**
Termine di prescrizione: **6 anni** (1° comma); **8 anni** (2° comma, nel caso di lesione personale grave); **15 anni** (2° comma, nel caso di lesione gravissima); **20 anni** (2° comma, se ne deriva la morte)

E-MAIL r.disa@studiodisa.it
R.E.C. renato.disa@ordineavvocatita.it
info@studiodisa.it
MSN avv.renatodisa@live.it
PIN Blackberry 20F4D1D6

stile di vita libertino si è avuta la reazione del padre che temeva di perdere, come in effetti ha poi perduto il controllo della situazione.

Ma in realtà, respingendo il ricorso, la Corte ha affermato che *atteggiamenti derivanti da subculture in cui sopravvivono autorappresentazioni di superiorità di genere e pretese da padre/marito-padrone non possono rilevare né ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato né a quella concernente l'imputabilità dell'imputato*.

Sorrento 5/7/2011.

Avv. Renato D'Isa